

COMUNE DI BELMONTE CALABRO
Provincia di Cosenza

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con delibera
Di Consiglio Comunale
N° 14 del 24.04.2007

Modificato con delibera di Consiglio c.
n° 34 del 27.09.2011

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto, dai punti di raccolta programmati alle sedi scolastiche e viceversa , degli studenti che frequentano:
Scuola Materna
Scuola Elementare;
Scuola Media.
2. Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio
3. Il servizio sarà attivo nei giorni del calendario scolastico e potrà essere interrotto in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza, di sciopero o di assemblee sindacali anche del personale delle istituzioni scolastiche.

Art. 2 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto è assicurato dal Comune di Belmonte Calabro con personale e scuolabus gestiti dal Comune, in conformità con i disposti del D.M- 31 gennaio 1997 della Legge Regionale e delle ulteriori normative vigenti.
2. Per i soli bambini frequentanti la scuola materna il servizio di trasporto viene garantito solo a condizioni che nel veicolo sia presente un accompagnatore così come stabilito dal decreto Ministeriale 31.01.1997.

Art. 3 – BENEFICIARI DEL SERVIZIO

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli alunni di cui all'art. 1 i cui genitori, o chi ne fa le veci, abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti dal Comune.
2. Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo predisposto dai servizi scolastici. Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al trasporto scolastico sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.

3. L'iscrizione al servizio viene fissata dal Comune entro un termine anticipato rispetto all'inizio dell'anno scolastico per consentire l'organizzazione del servizio.
4. Sono accolte domande in corso d'anno scolastico limitatamente ai posti disponibili nei servizi attivati.

Art. 4 – CRITERI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nell'attivazione del servizio deve essere presa in considerazione la scuola di appartenenza più vicina alla residenza salvo casi eccezionali.

Art. 5 - DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE

1. I destinatari del servizio sono tenuti a contribuire alla copertura dei relativi costi mediante contributi dell'importo fissato in €. 10,00 mensile e verrà adeguato con apposito atto deliberativo.
2. L'ente trattandosi di servizio a domanda, si riserva l'opportunità di riconoscere forme di contributi per il trasporto scolastico a famiglie che esprimono volontà di servizio trasporto proprio,allorquando lo stesso ente registra forme di economicità pubblica relativamente a soggetti con abitazione in zone isolate e a distanza dispendiosa per il mezzo comunale.
3. Tale specifica si applica a quelle situazioni in cui gli utenti manifestano espressa volontà al servizio proprio e se l'imposizione del mezzo pubblico comporti ritardi a orari collettivi.
4. Per tali isolate realtà distanti almeno 500 metri dai punti di raccolta, vengono riconosciute quote mensili di €. 30,00 mensili. Gruppi di più soggetti appartenenti a stessa realtà demografica, possono fruire, su valutazione degli uffici, di quote massime di € 20,00 soggetto/mensili.

Per soggetti diversamente abili legalmente riconosciuti, per i quali può essere previsto trasporto singolo o altri accompagnamenti comunque dispendiosi per l'Ente,si configura la opportunità di riconoscere la quota di €.100,00/mese a condizioni che la famiglia assuma a proprio onere il trasporto indipendentemente dalla distanza.

Art. 6 – OBBLIGO DEGLI UETNTI

1. Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando di dare disturbo al conducente, rimanendo seduti nei periodi di corsa del veicolo di trasporto, evitando di compiere atti che possono comportare pericolo o danno.
2. I bambini o i ragazzi trasportati devono essere sorvegliati dai genitori, o da chi ne fa le veci, sino al momento della salita ed al momento di discesa dal mezzo di trasporto e devono essere presente alla fermata all'orario stabilito.
3. I genitori hanno l'obbligo di ritirare il figlio alla fermata dello scuolabus e sollevano comunque l'Amministrazione comunale di ogni responsabilità per

quel che concerna gli avvenimenti successivi dalla discesa del veicolo adibito a trasporto scolastico.

Art. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

1. I pagamenti dovranno essere effettuati in tre soluzioni anticipate.
Entro il 30 novembre di ogni anno (pari a 3 mensilità);
Entro il 28 febbraio di ogni anno (pari a 3 mensilità);
Entro il 30 aprile di ogni anno (pari a 2 mensilità);
2. Le modalità di pagamento di pagamento vengono definite dal Comune,
3. In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, sulla base della procedura di cui alle vigenti leggi e del regolamento generale delle entrate;

Art. 8 - TESSERINO DI ISCRIZIONE

1. Agli utenti ammessi a fruire del servizio sarà rilasciato apposito tesserino d'iscrizione che dovrà essere mostrato al conducente ogni qualvolta usufruiscono del trasporto. Nel caso l'utente non esibisca il tesserino, l'autista provvederà alla relativa segnalazione all'ufficio competente.
2. Gli utenti dovranno altresì esibire il tesserino di iscrizione al personale incaricato dall'Amministrazione comunale di funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 9 – RITIRO DAL SERVIZIO

1. L'utente che per motivate ragioni, durante l'anno scolastico non intenderà più utilizzare il servizio di trasporto scolastico, dovrà darne tempestivamente comunicazione al Comune attraverso la compilazione di domanda.
2. L'utente avrà diritto alla restituzione delle mensilità successive alla data del ritiro già versate, solo nel caso in cui il ritiro avvenga entro il 15° giorno dall'inizio di ciascun trimestre in cui risulta suddiviso il servizio.

Art. 10 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. l'Amministrazione Comunale, per funzioni e compiti comportanti la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può individuare, con atto del Dirigente del Servizio, gli incaricati del controllo.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti attribuiti.
3. Sono soggetti a sanzione amministrative:
 - a) Coloro che ad una verifica risulteranno sprovvisti di tesserino di iscrizione saranno soggetti alle seguenti sanzioni:

- 1) recidiva alla dimenticanza dell'abbonamento: sanzione minima Euro 25,00, sanzione massima Euro 50,00;
- 2) mancata iscrizione al servizio trasporto scolastico sanzione minima €.50,00 massima €. 150,00

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento si applica con decorrenza dalle iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico dell'anno scolastico 2006/2007:

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento;

Art. 2 – Modalità di gestione del servizio;

Art. 3 – Beneficiari del servizio;

Art. 4 – Criteri di attivazione del servizio;

Art. 5 – Determinazione delle tariffe;

Art. 6 – Obbligo degli utenti;

Art. 7 – Modalità di pagamento del contributo;

Art. 8 – Tesserino di iscrizione;

Art. 9 – Ritiro del servizio;

Art. 1° - Sanzioni amministrative;

Art. 11 – Disposizioni finali transitorie